



Comune di Cilavegna

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.42/2017

OGGETTO:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D. LGS. 19/08/2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16/06/2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE - DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE.

L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di settembre alle ore diciannove e minuti trenta nella sala Consiliare, previo esaurimento delle formalità, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito

IL CONSIGLIO COMUNALE

nelle persone dei Sigg.ri:

Cognome e Nome	Presente
1. COLLI Giuseppe - Presidente	Sì
2. BATTAGIN Valerio - Consigliere	Sì
3. CANAZZA Cinzia - Consigliere	Sì
4. DAL MORO Diego - Consigliere	Sì
5. FALZONE Giovanna - Consigliere	Sì
6. MORO Anna - Consigliere	Sì
7. RONA Marco - Consigliere	Sì
8. TAGLIABUE Marco - Consigliere	Sì
9. UGAZIO Leonardo - Consigliere	Sì
10. FALZONI Filippo - Consigliere	Sì
11. GIANESELLA MARCO - Consigliere	Sì
12. TORQUATO Alessandra - Consigliere	Giust.
13. UGAZIO Alan - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signor Dott. Maurizio Gianlucio VISCO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Giuseppe COLLI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Introduce il presente punto posto all'ordine del giorno il Sindaco-Presidente, il quale invita l'assessore al bilancio Marco RONA a relazionare in merito,

Interviene l'assessore al bilancio Marco RONA il quale spiega che, in base a quello che prevede il decreto Madia, entro il 30 di settembre, per l'anno 2017, occorre aggiornare il piano delle partecipate ovvero le società in cui il Comune è azionista. Comunica essere stato fatto il punto sulle partecipazioni azionarie del Comune di Cilavegna ed informa essere le seguenti: CLIR - GAL - E.E.SCO - ASM, come partecipazioni dirette. Specifica che in tale ricognizione va indicata la percentuale azionaria e l'importanza o meno di mantenere tale partecipazione, in base allo scopo per la quale è stata costituita.

Fa presente che sia E.E.SCO, sia GAL sono in liquidazione e quindi non sono previsti azioni particolari, mentre occorre mantenere ASM in quanto gestisce il servizio idrico integrato.

Per quanto riguarda il CLIR, invece, comunica che l'Amministrazione comunale intende alienare tale partecipazione, al fine di procedere ad appalto pubblico per i rifiuti, in virtù degli aumenti dei costi applicati dal CLIR di circa il 17% e quindi con l'obiettivo di avere lo stesso servizio a costi inferiori per la cittadinanza.

Interviene il capogruppo di minoranza Alan UGAZIO, il quale pone due domande. La prima riguarda il GAL e chiede se il Comune intende aderire al nuovo GAL, costituito a seguito dello scioglimento del primo, e la seconda riguarda il CLIR e chiede quali siano i benefici di un'uscita dalla Società;

Risponde l'assessore al bilancio Marco RONA, il quale comunica che per il GAL l'Ente farà le sue valutazioni appena si saprà bene cosa vuol fare il nuovo GAL, mentre sul CLIR precisa che i benefici si sostanzieranno in una riduzione dei costi, quindi con intervento sulla tassa rifiuti;

Interviene il capogruppo di minoranza Alan UGAZIO il quale anticipa voto di astensione del gruppo specificando di non essere contrari all'uscita dal CLIR, per le motivazioni esposte dalla maggioranza, ma ritiene non sia così automatico appaltare bene il servizio e porta ad esempio altri Comuni che già hanno fatto il medesimo percorso.

Esprime ora una considerazione più politica chiedendo al Sindaco quanto abbia fatto il Comune negli ultimi anni per partecipare all'attività del CLIR, per far sentire la voce e le esigenze di Cilavegna. E' a conoscenza della difficile situazione del CLIR, ma sottolinea la mancanza di attenzione da parte dell'Amministrazione che governa Cilavegna anche attraverso la mancanza di partecipazione alle assemblee indette dalla Società.

Interviene l'assessore al bilancio Marco RONA, il quale comunica come, al contrario, siano state fatte le giuste pressioni, ma sottolinea avere il Comune di Cilavegna una quota di partecipazione del 3,59% che non rappresenta una soglia di controllo. Ritiene, dalle indagini di mercato effettuate, che si possa appaltare il servizio a costi inferiori con beneficio sulla tassa rifiuti.

Interviene il Sindaco-Presidente il quale spiega come il CLIR nel 2009-2010 abbia deciso di liquidare ai soci le quote che aveva della vecchia partecipazione del Comune di Vigevano, quote che aveva pagato non al valore nominale, ma stimando una somma di diverse centinaia di migliaia di euro. Spiega come il CLIR abbia deciso di distribuirle trattenendo il 10%. Comunica non essere stato d'accordo con tale decisione non capendo l'operazione, posto che uscivano 70.000,00 abitanti e quindi non fosse necessario capitalizzare la società con risorse che non servivano e trattenere il 10%. Comunica essere venuto a conoscenza, dopo pochi mesi, che i soldi servivano per gli studi di fattibilità e per la costruzione di una discarica per la quale non era e non è d'accordo. Spiega che non partecipando alle assemblee ed

all'approvazione di tali bilanci, almeno il Comune di Cilavegna, unico contrario, non è stato connivente in tale scelta. Spiega essersi comunque sempre confrontato con i vertici del CLIR e ritiene di aver fatto il meglio per Cilavegna. Comunica come fossero state promesse migliorie, mai realizzate e spiega che recarsi ad una assemblea con una quota di partecipazione così bassa non consente certo di cambiare quanto già deciso dalla Società. Spiega inoltre che il servizio proposto è un pacchetto standard che per Cilavegna ora non va bene. Comunica aver dato deleghe per assemblee ufficiali ma di aver partecipato ad assemblee informali dove si fa politica e spiega che le proposte mettevano in luce un servizio che peggiorerà, nonostante l'aumento del 12% dei costi a carico del Comune. Cita ad esempio la reintroduzione delle calotte per il vetro, come pure la mancata dotazione di contenitori per la carta. Spiega che grazie a questo decreto c'è la possibilità di rivedere le quote azionarie e valutare se un servizio sia utile e vantaggioso o meno.

Ritiene giusta la strada di appaltare il servizio con un capitolato specifico, che risponda alle esigenze del paese, con tetti di spesa specifici che possano garantire un abbassamento della tassa rifiuti.

Spiega che la precedente normativa permetteva servizi in house senza particolari requisiti tecnici da parte delle Società, requisiti che oggi si devono possedere e che invece il CLIR non ha. Non si ritiene d'accordo sui costi e fa presente come oggi i costi debbano essere coperti, secondo normativa, al 100% con la tariffa. Rileva quindi come rimanere nel CLIR comporti un peggioramento del servizio con aumento dei costi.

Interviene il capogruppo di minoranza Alan UGAZIO, il quale ringrazia il Sindaco per i chiarimenti forniti. Conferma l'astensione al voto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i **Comuni**, **non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;**

ATTESO che **il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:**

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui *al* comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., **entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;**

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra **devono essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:**

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo **unico**;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del

criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Cilavegna e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;

in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. A, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTI gli indirizzi espressi dalla Giunta comunale con Deliberazione n. 183 del 21/09/2017 per la predisposizione della ricognizione;

CONSIDERATO che la **ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con **alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione** e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per l'alienazione/dismissione delle sottoindicate partecipazioni:

- Società C.L.I.R. S.p.A. per: ricercare un nuovo affidatario del Servizio attualmente gestito dallo stesso C.L.I.R., previo appalto ad evidenza pubblica, che porterà ad un contenimento dei costi di funzionamento il cui risultato darà benefici alla cittadinanza e una migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica comunale e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ. o eventuale altro procedimento previsto da norme speciali;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare, espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto delle norme societarie e dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,

RITENUTO congruo procedere in base ai seguenti criteri all'alienazione delle partecipazioni detenute:

- nella società C.L.I.R. S.p.A: con quote azionarie pari al 3,59% del Capitale Sociale;

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 19 del 05/05/2015 ed i risultati dallo stesso ottenuti, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Amministrazione Generale in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI favorevoli n. 9 – contrari // - astenuti n. 3 (minoranza consiliare: Alan Ugazio, Marco Ganesella, Filippo Falzoni) su n. 12 consiglieri presenti, espressi nei modi e nelle forme di Legge;

D E L I B E R A

I. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 30 settembre 2017, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

II. di procedere all'alienazione/dismissione delle seguenti partecipazioni:

– società C.L.I.R. S.p.A.: alle seguenti condizioni: alienazione delle quote azionarie pari al 3,59% del Capitale Sociale; modalità operative di alienazione rientranti nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto delle norme societarie e dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,

III. di individuare specificatamente le seguenti partecipazioni:

– società GAL LOMELLINA S.r.l. , che siano posta in liquidazione entro il 31/03/2018;

– società E.E.S.CO S.r.l., che sia posta in liquidazione entro il 31/03/2018;

per le motivazioni e con i tempi e modi ivi indicati per ognuna di cui all'allegata relazione tecnica

IV. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

V. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.

VI. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

VII. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

VIII. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

Si pone ai voti l'immediata eseguibilità del presente provvedimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli n. 9 – contrari // - astenuti n. 3 (minoranza consiliare: Alan Ugazio, Marco Giancesella, Filippo Falzoni) su n. 12 consiglieri presenti, espressi nei modi e nelle forme di Legge;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del decreto legislativo 267/2000.

* * * *

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
Dott. Avv. Giuseppe COLLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

COMUNE DI CILAVEGNA

Provincia di Pavia

P A R E R I

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D. LGS. 19/08/2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16/06/2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE - DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE.

—

PARERE PREVENTIVI

Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 267/00, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, il sottoscritto esprime

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

BOLLATI CARMEN

COMUNE DI CILAVEGNA

Provincia di Pavia

P A R E R I

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D. LGS. 19/08/2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16/06/2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE - DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE.

PARERE PREVENTIVI

Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 267/00, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, il sottoscritto esprime

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

Marco Bagnoli



COMUNE DI CILAVEGNA

PROVINCIA DI PV

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 42 DEL 28/09/2017

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione sarà posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il 09-ott-2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 24-ott-2017.

Nello stesso giorno, 09-ott-2017, l'oggetto del presente verbale sarà comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/00.

Cilavegna, 06/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
firmato digitalmente
Maurizio Gianlucio Visco



COMUNE DI CILAVEGNA

PROVINCIA DI PV

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 42 DEL 28/09/2017

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data 19.10.2017 per decorrenza dei termini di cui al comma 3 dell'art. 134 D.Lgs. 267/00.

Cilavegna, lì 25/10/2017

Deliberazione adottata e dichiarata
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
nella seduta del 28-set-2017
(art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 267/00)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato Digitalmente

Maurizio Gianlucio Visco

COMUNE DI CILAVEGNA

(PROVINCIA DI PAVIA)

Verbale n. 9 del 24 settembre 2017

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI REVISIONE STRAORDINARIA
DELLE PARTECIPAZIONI
ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.

Il Revisore dei Conti

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs n. 50/2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D. Lgs n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'artt. 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D. Lgs n. 50/2016";

-ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del

patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30/9/2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23/9/2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e

promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Cilavegna e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno 80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art A, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24 , T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente deliberazione;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per l'alienazione delle sotto indicate partecipazioni:

- società: **C.L.I.R. S.p.A.** di Mortara (PV) per le motivazioni addotte nell'allegato A;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,

RITENUTO congruo procedere in base ai seguenti criteri all'alienazione della partecipazione detenuta:

- società: **C.L.I.R. S.p.A.** di Mortara (PV)

quota posseduta pari al 3,59% del capitale sociale

azioni oggetto dell'alienazione: **n. 12.384**

modalità di alienazione: negoziazione diretta ai sensi dell'art. 10, comma 2, T.U.S.P. con trasferimento ad ente pubblico locale nonché società a capitale interamente pubblico;

RITENUTO che per effettuare l'alienazione delle seguenti partecipazioni in modo economicamente conveniente occorre eccezionalmente procedere mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente ai sensi dell'art. 10, comma 2, secondo periodo, T.U.S.P. - fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto:

- società **C.L.I.R. S.p.A.** le cui quote risultano trasferibili soltanto a enti pubblici locali nonchè società a capitale interamente pubblico, così come previsto dalle norme statutarie del C.L.I.R. S.p.A.;

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto sarà deliberato dal Consiglio Comunale;

RICHIAMATA la deliberazione n. 19 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 05/05/2015, ad oggetto "Approvazione definitiva del Piano di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Cilavegna;

RICHIAMATA la deliberazione n. 66 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 01/04/2016, ad oggetto "Approvazione relazione del Sindaco riguardante il piano di razionalizzazione delle società partecipate;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A, non allegato al presente parere per evitare duplicazione di documenti, ma da trasmettere al Consiglio Comunale per l'approvazione, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte, e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione";

ESPRIME

parere favorevole alla revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'allegato A che dovrà essere trasmesso unitamente al presente parere per l'approvazione del Consiglio Comunale;

parere favorevole all'alienazione della seguente partecipazione:

società C.L.I.R. S.p.A. di Mortara (PV) mediante negoziazione diretta ai sensi dell'art. 10, comma 2, T.U.S.P. verso enti pubblici locali nonchè società a capitale interamente pubblico, secondo i rispettivi statuti societari.

Monza li, 24/09/2017

Il Revisore dei Conti
Dott. Maurizio Pedullà

COMUNE DI CILAVEGNA

PROVINCIA DI PAVIA

Servizio 2 Economico Finanziario tel. 0381/668045 e-mail: ragio@comune.cilavegna.pv.it



RELAZIONE TECNICA

**Aggiornamento al Piano di Razionalizzazione
delle Società Partecipate – Revisione
straordinaria delle Partecipazioni ai sensi
dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016, così come
modificato dal D. Lgs. 100/2017**

RELAZIONE TECNICA

L'adempimento è previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. 100/2017 denominato "Revisione straordinaria delle partecipazioni dell'Ente": più che di una vera e propria revisione, si tratta in realtà di una ricognizione delle partecipazioni esistenti da intendersi come aggiornamento del Piano di razionalizzazione già adottato nel 2015 e revisionato nel 2016. Il documento va trasmesso al MEF e alla sezione regionale della Corte dei Conti regionale; entro un anno dalla delibera di ricognizione, ai sensi del comma 4 dell'art. 24, vanno alienate le eventuali partecipazioni non ammesse ai sensi dell'art. 4

Premesse

La presente relazione è stata effettuata sulla scorta dei seguenti documenti:

- 1) Documentazione richiesta e fornita dalle Società partecipate assunte al protocollo generale dell'Ente ed agli atti d'ufficio;
- 2) Documentazione a disposizione sui siti istituzionali delle Società partecipate;
- 3) Documentazione inoltrata dalle Società partecipate all'Ente Comune di Cilavegna;

Il decreto legislativo n. 175/2016 recante "Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione" è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2016, e rappresenta la nuova disciplina in materia, successivamente integrato e modificato dal D. Lgs. 100/2017.

Il provvedimento è stato emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge delega n. 124/2015, c.d. "legge Madia".

E' utile segnalare, in primis, le più significative novità per i Comuni:

- partecipazioni delle PP.AA. limitate alle società di capitali, anche consortili;
- espressa previsione ed elenco delle attività perseguibili attraverso le società;
- nuove norme sulla governance delle società e limite ai compensi degli amministratori;
- estensione della disciplina di crisi aziendale alle società a partecipazione pubblica;
- specifiche procedure per costituzione, mantenimento ed alienazione delle partecipazioni in società;
- esclusione parziale delle società quotate, come definite nel testo, dall'applicazione del decreto;
- obbligo di dismissione per le società che non soddisfano specifici requisiti, che di seguito vengono riportati;
- gestione transitoria del personale delle partecipate;
- entro il 30 settembre 2017, deve essere prevista una revisione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni direttamente e indirettamente detenute dalla PP. AA. in società alla data del 23 settembre 2016, con adozione di una delibera ricognitiva ed indicazione delle società oggetto di dismissione nonché trasmissione della stessa delibera al MEF, alla Corte dei Conti ed alla struttura di Controllo;
- a decorrere dal 2018, entro il 31 dicembre di ogni anno, adozione di piani di razionalizzazione per liquidazioni, alienazioni e dismissioni di società, con trasmissione del medesimo atto alla Corte dei Conti ed alla struttura di controllo;
- entro il 31 luglio 2017 Deliberazione (decisione per le srl) di assemblea straordinaria (assemblea con verbalizzazione notarile per le srl) di adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni del T.U.S.P. – Procedere alla convocazione dell'assemblea con apposito o.d.g. (cfr. art. 26, c.1, T.U. e Art. 17, c.1, Decreto correttivo).
- entro il 31 dicembre 2017 adeguamento degli statuti delle società miste che gestiscono opere o servizi di interesse generale alle disposizioni del decreto;
- le società a controllo pubblico dovranno compiere una ricognizione del personale in servizio ed elencare eccedenze e profili, da trasmettere alla competente Regione;

Il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 175 del 19 agosto 2016) impone pertanto a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare, in aggiunta alla revisione periodica annuale, una "ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni" da deliberare entro il 30 settembre 2017.

L'articolo 24 del D. Lgs. 175/2016 disciplina un procedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dalle pubbliche amministrazioni che si affianca a quello periodico, imposto annualmente

dall'art. 20 del medesimo D. Lgs.

La revisione periodica si sostanzia nella adozione di un "piano di razionalizzazione" entro il 31 dicembre di ogni anno, corredato da un'apposita relazione tecnica, nonché nell'approvazione di una "relazione sull'attuazione del piano" entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

In aggiunta, la revisione straordinaria prevede che, entro il 30 settembre 2017 ciascuna amministrazione presenti, con provvedimento motivato, la ricognizione delle partecipazioni possedute al 23 settembre 2016 (data dell'entrata in vigore del decreto) individuando quelle che devono essere alienate.

La revisione straordinaria costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato dall'ente ai sensi della legge di stabilità 2015.

Prima di tutto, al fine della corretta gestione delle partecipazioni societarie, è necessario che gli enti locali definiscano un efficace sistema di controllo e di vigilanza delle società partecipate, funzionale alla preventiva acquisizione di dati ed informazioni utili alla motivazione della scelta di mantenere o dismettere la partecipazione.

Nello specifico, il socio pubblico deve sottoporre le società partecipate ad un controllo in ordine alla realizzazione degli obiettivi preventivamente individuati dall'ente, ai reciproci rapporti finanziari, alla situazione contabile, gestionale e organizzativa della società nonché ai possibili squilibri economico finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

La scelta di adottare o mantenere lo strumento societario, inoltre, necessita di una puntuale ed argomentata motivazione (soprattutto nel caso di società in perdita strutturale, le cui partecipazioni si ritenga ciononostante di mantenere).

La valutazione dell'ente, dunque, non può prescindere da un'attenta analisi dei risultati economici e della gestione finanziaria delle società partecipate.

A tal proposito il D. Lgs. 175/2016, con l'obiettivo di responsabilizzare maggiormente gli enti, prevede che in caso di perdite reiterate nella partecipata gli enti sono tenuti ad accantonare risorse e a decurtare i compensi agli amministratori (art. 21), nonché a razionalizzare le società con un trend negativo per quattro anni nell'ultimo quinquennio (artt. 20 e 24).

Da una lettura complessiva del decreto, emerge evidente l'intento del legislatore di dare nuovo impulso al riordino e alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie pubbliche anche mediante la previsione di pesanti sanzioni.

Nel secondo caso, in presenza di mancata adozione dell'atto di ricognizione straordinaria ovvero di mancata alienazione nei termini prescritti (1 anno dalla conclusione della ricognizione), si stabilisce che il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali sulle partecipate.

In tal caso si prospettano due opzioni per l'inadempiente: rimediare al ritardo alienando la società oppure liquidarla in denaro sulla base dei criteri stabiliti dal codice civile agli artt. 2437-ter e 2437-quater (articolo 24, comma 5, del d.lgs. 175/2016).

Emergono, quindi, per le amministrazioni pubbliche controllanti importanti obblighi e adempimenti per mettere a punto idonei strumenti di corporate governance.

I Comuni sono tenuti a provvedere, indipendentemente dalla consistenza più o meno ampia della propria partecipazione azionaria, ad un effettivo monitoraggio sull'andamento delle società partecipate, al fine di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative sul bilancio dell'ente.

Si ricorda, infatti, che per consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, dalla trasgressione di questi obblighi e dal perdurare di scelte del tutto irrazionali e antieconomiche, può scaturire una responsabilità per danno erariale dei pubblici amministratori.

A tal fine, come più volte evidenziato dai magistrati contabili, è necessario prestare particolare attenzione allo sviluppo di strutture organizzative e di professionalità interne capaci di supportare efficacemente gli organi di governo nel monitoraggio delle società partecipate.

I PUNTI SALIENTI DELLA RIFORMA

L'articolo 3 prevede che le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, per azioni ed a responsabilità limitata. Inoltre per le società a responsabilità limitata a controllo pubblico, lo statuto deve prevedere la nomina dell'organo di controllo o di un revisore, mentre è specificato che nelle società per azioni a controllo pubblico, tale ultimo ruolo non può essere affidato al collegio sindacale.

L'articolo 4 interviene sul delicato aspetto inerente le finalità perseguibili attraverso le società partecipate. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni acquisire o mantenere società aventi ad oggetto attività di produzioni di beni e servizi non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali.

E' sancito inoltre che le società in house, abbiano come oggetto sociale esclusivo una o più attività di cui all'elenco dell'art. 4 comma 2, e viene vietato alle società c.d. strumentali, controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società.

Tale divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali (le c.d. holding), salvo il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

L'articolo 5 disciplina la procedura per la costituzione, acquisto o partecipazione di società.

La norma, specifica che – eccetto i casi in cui la costituzione di società o l'acquisto della partecipazione, anche mediante aumento di capitale, sia conforme ad espresse previsioni legislative – la delibera inerente la costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche mista, ovvero inerente l'acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte delle pubbliche amministrazioni in società già costituite, deve essere motivata sia rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali ed alle attività ammesse sia rispetto alle ragioni e finalità che giustificano la scelta.

La motivazione deve essere fornita anche rispetto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Tale delibera è sottoposta a forme di consultazione pubblica, ed è inviata, per fini conoscitivi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed all'Antitrust, che può esercitare i propri poteri di legge.

Il Testo Unico definisce anche gli elementi inerenti la costituzione della società a partecipazione pubblica.

E' previsto che l'ente competente ad adottare la delibera di partecipazione di un'amministrazione comunale alla costituzione di una società sia il Consiglio Comunale e che la stessa delibera in relazione alle motivazioni, deve contenere quanto previsto all'articolo 5, c. 1, del decreto.

Tale procedura vale anche per le modifiche all'oggetto sociale che consentono un cambiamento di attività, per la trasformazione, il trasferimento di sede sociale e la revoca dello stato di liquidazione.

Per le società per azioni o società a responsabilità limitata la delibera deve contenere l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, così come previsti dal Codice civile per la costituzione di tali società.

La delibera deve essere pubblicata sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche partecipanti. In caso di partecipazione di privati al capitale sociale la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica.

L'articolo 8 del Testo Unico regola l'acquisto di partecipazioni in società già costituite.

La norma riguarda l'acquisto sia mediante sottoscrizioni di aumento di capitale che operazioni straordinarie e prevede che vi debba essere una delibera motivata (ai sensi dell'articolo 5, c. 1, del decreto) da parte del competente organo (indicato dai commi 1 e 2 del precedente articolo 7 del decreto).

Tali disposizioni si applicano anche all'acquisto di partecipazioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in società quotate unicamente nei casi in cui l'operazione comporti l'acquisto della qualità di socio; pertanto si applica per il primo acquisto ma non per le operazioni successive.

L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo determina comunque l'inefficacia del contratto di acquisto della partecipazione.

L'articolo 9 regola la gestione delle partecipazioni pubbliche, e prevede una differenziazione nell'esercizio dei diritti del socio, rispetto al livello di governo che partecipano alla società.

Per le partecipazioni degli enti locali i diritti del socio sono esercitati dal Sindaco o da un suo delegato.

La norma poi interviene, al comma 5, in materia di patti parasociali, prevedendo che la loro conclusione, modifica o scioglimento è deliberata dall'ente competente ai sensi dell'articolo 7, c. 1, del decreto.

L'articolo 10 disciplina la procedura di alienazione delle partecipazioni sociali e la costituzione di vincoli.

Si prevede (c. 1) che gli atti deliberativi in tal senso devono essere adottati dal competente organo di cui all'articolo 7, c. 1, del decreto (Consiglio Comunale per i Comuni).

L'alienazione (c. 2) è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, ed in casi eccezionali a seguito di deliberazione analiticamente motivata rispetto alla convenienza economica dell'operazione, soprattutto rispetto alla congruità del prezzo di vendita.

In casi eccezionali - ponendo in rilievo la convenienza economica dell'operazione in particolare la congruità del prezzo - l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente, fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.

L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo, in questo caso, determina l'inefficacia dell'atto di alienazione della partecipazione. È comunque fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato.

Oltre che i requisiti previsti dallo statuto della società e ferme restando le norme vigenti in materia di incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali (art. 12 del d.lgs. n. 39/2013 smi), i componenti dell'organo amministrativo di società a controllo pubblico devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza da stabilirsi con DPCM, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Restano valide le norme vigenti (ex art. 5, c. 9, dl n. 95/2012 smi) che vietano alle PP. AA. ed alle amministrazioni inserite in elenco ISTAT di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza se non a titolo gratuito e prevedono specifiche limitazioni per incarichi ai dipendenti.

E' disposto che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è, di regola, costituito da un amministratore unico.

E' però prevista (c. 3) una specifica deroga rispetto a tale fattispecie.

Tale deroga prevede che, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'Assemblea della società - in base ad un DPCM che ne definisce i criteri, da adottarsi su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione - può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero mediante uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal Codice civile. In tal caso il numero dei componenti degli organi di amministrazione e controllo non può essere complessivamente superiore a cinque.

E' altresì sancito (c. 4) che nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurino il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno per 1/3 del numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

Per le società a controllo pubblico costituite in forma di responsabilità limitata (c. 5) non è possibile, in deroga al codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

E' previsto poi che gli amministratori delle società in controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

In caso siano invece dipendenti della società controllante hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.

E' stabilito che le società partecipate sono soggette alla disciplina fallimentare e al concordato preventivo - e se vi sono le condizioni all'amministrazione straordinaria - che prevede uno o più indicatori di crisi aziendale nelle società a controllo pubblico, definiti nell'ambito di programmi di valutazione del rischio, dettando specifiche procedure per prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause fra cui in primis un piano di risanamento che l'organo amministrativo della società deve adottare.

L'inerzia nell'adozione di tale piano costituisce grave irregolarità (ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile).

La previsione di ripianamento delle perdite da parte del socio pubblico può quindi essere considerata un provvedimento adeguato solo ed esclusivamente se accompagnata da un piano di ristrutturazione aziendale dal quale si evincano chiaramente concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività.

E' fatto quindi divieto alle amministrazioni di effettuare aumenti di capitale (o trasferimenti secondari, aperture di credito o rilascio di garanzie) - salvo perdite di oltre un terzo del capitale e la riduzione di quest'ultimo al di sotto del minimo stabilito - per le società per azioni e le società a responsabilità limitata (escluse le quotate e gli istituti di credito) che hanno registrato per 3 anni consecutivi perdite di esercizio ovvero che hanno utilizzato riserve per il ripiano di perdite anche infrannuali.

L'articolo 16 del T.U.S.P. , interviene sulla disciplina delle società in house.

La norma dispone (c. 1) che le società in house possono ricevere affidamenti diretti dalle amministrazioni pubbliche che esercitano su di esse un controllo analogo ovvero da ciascuna delle amministrazioni che esercita un controllo analogo congiunto, solo se non vi è la presenza di privati ovvero - ai sensi della direttiva 2014/24/UE - se quest'ultima è prevista a seguito di prescrizioni di legge e risulta priva di potere di

controllo, veto o influenza determinante sulla società .

In ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali che possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga al codice civile.

Gli statuti delle società in house devono prevedere che oltre l'80% del loro fatturato derivi da compiti effettuati in favore dell'ente pubblico o degli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto a quella prevalente è consentita solo se permette di conseguire economie di scala o altri guadagni di efficienza produttiva nell'esercizio dell'attività principale della società.

Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui alla disposizione precedente costituisce grave irregolarità.

Tale irregolarità può essere sanata dalla società in house se a) entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, scioglie i rapporti contrattuali di fornitura con soggetti terzi, rinunciandovi; b) rinuncia agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci. In quest'ultimo caso le attività devono essere riaffidate mediante procedure di gara entro 6 mesi successivi allo scioglimento del rapporto con l'ente socio; nelle more di tale affidamento la società continua ad erogare i servizi.

In caso di rinuncia agli affidamenti diretti, la società continua l'attività se rientra nel novero delle attività ammesse ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 175/2016.

Le società in house per l'acquisto di lavori, beni e servizi applicano il D.Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti).

L'articolo 19 disciplina la gestione del personale. La norma dispone (c. 1) che al personale delle società a controllo pubblico, si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme previste dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa incluse quelle relative ad ammortizzatori sociali, ai sensi della vigente normativa e del CCNL di riferimento.

Le società a controllo pubblico (c.2) stabiliscono con propri provvedimenti – da pubblicare obbligatoriamente sul sito istituzionale della società stessa, pena le specifiche sanzioni di cui al D. Lgs. 33/2013 – criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi normativi validi per le PP. AA.

L'articolo 20 prevede la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.

Fermo restando la revisione “straordinaria” delle partecipazioni prevista dall'art. 24, il decreto dispone che siano effettuati annualmente, attraverso un provvedimento, piani di razionalizzazione, mediante messa in liquidazione, alienazioni e dismissioni di società.

Tali piani di razionalizzazione, corredati dalla relazione tecnica sono adottati se, in sede di analisi, l'amministrazione riscontra:

- partecipazioni societarie in categorie non ammesse ai sensi dell'articolo 4 del decreto;
- società prive di dipendenti ovvero con numero amministratori superiore ai dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili ad altre società o enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che nel primo triennio rilevante 2017/2019 hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro per il triennio 2014/2016;
- partecipazioni in società per servizi diversi da servizio di interesse generale aventi risultato d'esercizio negativo 4 esercizi su 5;
- contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregare società esercenti attività consentite all'art. 4;

L'analisi ed i piani di razionalizzazione sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi alla Corte dei Conti ed alla struttura di monitoraggio prevista dal decreto. Entro il 31 dicembre dell'anno

successivo all'adozione va invece trasmessa alla sezione regionale della Corte dei Conti una relazione di attuazione del piano.

Importante segnalare che i succitati adempimenti inerenti la razionalizzazione periodica, decorrono, ai sensi dell'articolo 26, c. 1, del provvedimento, dall'anno 2018, con riferimento alla situazione al 31.12.2017.

Ai sensi del decreto se le PP. AA. adottano il piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo devono approvare una relazione sull'attuazione dello stesso che trasmettono alla competente sezione regionale della Corte dei Conti ed alla struttura di controllo presso il MEF.

I piani di riassetto possono prevedere in virtù di operazioni straordinarie, anche la dismissione o l'assegnazione delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

Resta ferma l'applicazione degli incentivi fiscali su scioglimento o alienazione di società già disposti dal comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013.

LA REVISIONE STRAORDINARIA OBBLIGATORIA DELLE PARTECIPAZIONI.

L'articolo 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n.175 modificato ed integrato dal D. LGS. 100/2017 disciplina e regola la procedura per la revisione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche, per l'alienazione ovvero la razionalizzazione di alcune fattispecie di società.

Nello specifico:

- che non soddisfano i requisiti relativi alla procedura per la costituzione, acquisto o partecipazione di società di cui all'art. 5 commi 1 e 2 del decreto;
- oggetto di misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20, c. 2,

Entro il 30 settembre 2017 ogni amministrazione pubblica adotta pertanto una delibera inerente la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute al 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del decreto) – da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal decreto - indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi di quanto su indicato.

L'alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione.

Tale provvedimento ricognitivo costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

CONDIZIONI PER IL MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE

Ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro Razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verificano le seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) Le fattispecie previste dall'art. 20, c.2 T.U.S.P. :
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel primo triennio rilevante 2017/2019 hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro per il triennio 2014/2016;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**RICOGNIZIONE SOCIETA' PARTECIPATE DALL'ENTE ALLA DATA
DEL 23 SETTEMBRE 2016**

Il Piano operativo di razionalizzazione, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 26.03.2015 e Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 05.05.2015 prevedeva nel corso dell'anno 2015 il mantenimento delle partecipazioni societarie del Comune.

La successiva Relazione al "Piano di razionalizzazione delle società partecipate Anno 2015" ha previsto anche per l'anno 2016 il mantenimento delle partecipazioni societarie del Comune.

Stante quanto sopra esposto, le società partecipate dal Comune di Cilavegna alla data prevista del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del Decreto 175/2016) sono le seguenti:

1. AZIENDA SERVIZI MORTARA S.p.A. con una quota del 0,027%
2. C.L.I.R. Spa con una quota del 3,59%;
3. GAL LOMELLINA S.r.l. , con una quota del 2,032%;
4. E.E.S.CO. S.r.l. in liquidazione, con una quota pari al 0,148978%
e più specificatamente:

SOCIETA'	CAPITALE SOCIALE	QUOTA POSSEDUTA	ANNO DI COST.	OGGETTO	SOCIETA' COLLEGATE
AZIENDA SERVIZI MORTARA S.p.A.	11.000.000,00	0,027%	2002	Gestione Servizio Idrico Integrato per Conto di Pavia Acque S.c.a.r.l.	AS MARE S.r.l.
C.L.I.R. S.p.A.	345.251,00	3,59%	2003	Assunzione, esercizio e gestione dei servizi pubblici di igiene ambientale e delle attività ad essi strumentali, connesse, complementari assegnate dai comuni soci e/o provenienti da terzi enti giuridici pubblici o privati (art. 4 Statuto Sociale)	
GAL LOMELLINA S.r.l.	53.200,00	2,032%	2009	La società ha lo scopo di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la collaborazione tra enti pubblici ed imprese individuali, società, enti ed associazioni private.(Art. 5 Statuto)	
E.E.S.CO S.r.l.	150.000,00	0,148978 %	2005	Sviluppo e valorizzazione delle fonti ambientali ed energetiche rinnovabili	

1 AZIENDA SERVIZI MORTARA S.p.A.

Sede legale - Indirizzo: Via Tiziano Vecellio, 540 – 27036 MORTARA PV

Partita IVA: 01932570185

Telefono (Centralino): 0384 968811

Fax: + 0384 968812

Sito Web: <https://www.asmortara.eu>

E-mail: info@asmortara.eu

Indirizzo di posta elettronica certificata: asmortaraspa@pec.asmortara-spa.it

DATI SOCIETA' :

Anno di costituzione: **2002**

Capitale sociale : € **11.000.000,00**

Quota partecipazione del Comune di CILAVEGNA : **0,027%**

Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo : **nessuno**

Numero medio dipendenti (e)	2,00
Numero amministratori	6
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	

Costo del personale (f)	62.860,00
Compensi amministratori	37.312,00
Compensi componenti organo di controllo	16.738,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	330.717,00
2014	35.449,00
2013	34.592,00
2012	
2011	

Importi in euro

FATTURATO	
2015	207.405,00
2014	686.165,00
2013	923.426,00
FATTURATO MEDIO	605.665,33

Azienda Servizi Mortara S.p.A. interamente a capitale pubblico, così ripartito:

COMUNE DI MORTARA 99,96%,

COMUNE DI CILAVEGNA 0,027%,

COMUNE DI CASTELLO D'AGOGNA 0,013%

è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni strumentali.

Conclusioni

Per la società in esame, ai sensi dell'art. 20, c. 2, T.U.S.P. si rileva:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P.:

Non riscontrata

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

Riscontrata

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

Non riscontrata

d) partecipazioni in società che, nel primo triennio rilevante 2017/2019 hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 di euro per il triennio 2014/2016;

Non riscontrata

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

Non riscontrata

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

Non riscontrata

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Non riscontrata

Si rileva che la Società AZIENDA SERVIZI MORTARA ai sensi dell'art. 20 comma 2 TUSP può essere mantenuta.

2 C.L.I.R. S.p.A.

Sede legale - Indirizzo: Corso GARIBALDI 46 – 27036 MORTARA PV

Direzione, amministrazione e sede operativa : Via della Stazione, 8 – 27020 PARONA PV

Telefono (Centralino): +0384/205911

Fax: +0384/205999

E-mail: info@clir.it

Indirizzo di posta elettronica certificata: clir@certifymail.eu

DATI SOCIETA' :

Anno di costituzione: **2003**

Capitale sociale : **€ 345.251,00**

Quota partecipazione del Comune di CILAVEGNA : **3,59%**

Durata : **31.12.2050**

Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo : **nessuno**

RISULTATO D'ESERCIZIO :

ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
€ 15.573,00	- € 69.175,00	€ 18.104,00	€ 22.610,00	€ 3.942,00

FATTURATO MEDIO ANNI 2013/2015

ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
€ 8.739.409,00	€ 8.482.449,00	€ 8.584.348,15

IL FATTURATO MEDIO sulla scorta dei bilanci approvati e agli atti, nell'ultimo triennio risulta essere stato superiore a € 500.000,00

DIPENDENTI AL 31/12/2015: N. 43

COSTO DEL PERSONALE TOTALE € 2.318.762,00 al 31.12.2015 (Voce B9 conto economico)

AMMINISTRATORI AL 31.12.2015: N. 3

NON SI RILEVA UN NUMERO DI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ SUPERIORE A QUELLO DEI DIPENDENTI.

AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA' E RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO AL 31.12.2015:**COMPENSI COMPONENTI ORGANO DI AMMINISTRAZIONE € 24.000,00****N. COMPONENTI ORGANO DI CONTROLLO N. 3****COMPENSI COMPONENTI ORGANO DI CONTROLLO € 40.917,00****SOCIETA' PARTECIPATE : Nessuna****C.L.I.R. SPA è una Società, alla quale partecipano i seguenti Comuni:**

COMUNE	QUOTA PARTECIPAZIONE
ALAGNA	0,51 %
ALBONESE	0,58 %
BREME	1,17 %
CANDIA	1,86 %
CASTELLO D'AGOGNA	1,04 %
CASTELNOVETTO	0,68 %
CERETTO	0,26 %
CERGNAGO	0,78 %
CILAVEGNA	3,59 %
CONFIENZA	1,10 %
COZZO	0,55 %
DORNO	4,49 %
FERRERA ERBOGNONE	1,22 %
FRASCAROLO	1,41 %
GAMBOLO'	8,72 %
LANGOSCO	0,71 %
LOMELLO	2,74 %
MEDE	7,99 %
MEZZANA BIGLI	0,89 %
MORTARA	13,90 %
NICORVO	0,45 %
OLEVANO	0,76 %
OTTOBIANO	1,38 %
PALESTRO	2,25 %
PARONA	0,68 %
PIEVE ALBIGNOLA	0,99 %
ROBBIO	7,10 %
ROSASCO	0,84 %
SANT'ANGELO	0,78 %
SANGIORGIO	1,22 %
SANNAZARO	6,67 %
SARTIRANA	1,88 %
SCALDASOLE	0,89 %
SEMIANA	0,29 %
SUARDI	0,79 %
TORREBERETTI E CASTELLARO	0,66 %
VALEGGIO	0,28 %
VALLE	2,30 %
VELEZZO	0,10 %
VILLA BISCOSSI	0,07 %
ZEME	1,41 %

Clir S.p.a. (che detiene una quota del 13,91%) è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni strumentali.

Si precisa che alla data del 23 settembre 2016 Clir non ha ancora portato a compimento la modifica statutaria necessaria all'adeguamento alle recente normativa.

Conclusioni

Per la società in esame, ai sensi dell'art. 20, c. 2, T.U.S.P. si rileva:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P.:

Non riscontrata

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

Non riscontrata

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

Non riscontrata

d) partecipazioni in società che, nel primo triennio rilevante 2017/2019 hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 di euro per il triennio 2014/2016;

Non riscontrata

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

Non riscontrata

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

Riscontrata

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Non riscontrata

Si rileva che la Società C.L.I.R. SPA ai sensi dell'art. 20 comma 2 TUSP può essere mantenuta, ma:

SI RITIENE OPPORTUNO PROCEDERE ALLA CESSIONE/DISSIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL FINE DI ACQUISIRE IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI MEDIANTE GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI E IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' E CIO' TENUTO CONTO DELL'INCREMENTO TARIFFARIO DELL'ULTIMO ANNO DEL 17%.

2) GAL LOMELLINA S.r.l. - Gruppo di Azione Locale Lomellina Srl

Sede legale - Indirizzo: Piazza della Repubblica, 37 - 27035 Mede (PV)

Sede operativa : Via Cavour, 55 - 27035 Mede (PV)

Telefono (Centralino): + : 0384-805854

Fax: + 0384-803623

E-mail: info@gal-lomellina.it

Indirizzo di posta elettronica certificata: GAL.LOMELLINA@cert.cna.it

DATI SOCIETA' :

Anno di costituzione: **2009**

Capitale sociale : **€ 53.200,00=**

Quota partecipazione del Comune di Cilavegna : **2,032%**

Durata : **31.12.2020**

Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo : **nessuno**

RISULTATO D'ESERCIZIO :

ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
€ 900,00	- € 3.416,00	-€ 11.523,00	+€ 1.335,00	+€ 198,00

FATTURATO MEDIO ANNI 2013/2015

ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
€ 165.589,00	€ 100.278,00	€ 122.183,00

IL FATTURATO MEDIO sulla scorta dei bilanci approvati e agli atti, nell'ultimo triennio risulta **NON** essere stato superiore a € 500.000,00

DIPENDENTI AL 31/12/2015: N. 1

COSTO DEL PERSONALE TOTALE €15.426,00 al 31.12.2015 (Voce B9 conto economico)

AMMINISTRATORI AL 31.12.2015 : N. 11

SI RILEVA UN NUMERO DI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ SUPERIORE A QUELLO DEI DIPENDENTI.

AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ E RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO AL 31.12.2015:

COMPENSI COMPONENTI ORGANO DI AMMINISTRAZIONE € 0,00

COMPONENTI ORGANO DI CONTROLLO: N. 0

COMPENSI COMPONENTI ORGANO DI CONTROLLO: € 0,00

SOCIETÀ' PARTECIPATE : Nessuna

Gal Lomellina (Gruppo di Azione Locale) è una società formata da soggetti pubblici e privati: 41 Comuni della Lomellina occidentale, la Provincia di Pavia, la camera di Commercio di Pavia, Coldiretti, Cia e Unione Agricoltori, organizzazioni associative di categorie economiche dell'artigianato e del commercio, aziende agricole, società di comunicazione, imprese edili per un totale di circa 61 soci privati.

Finalità del Gal è l'attuazione del Piano di Sviluppo Locale, strumento elaborato allo scopo di favorire lo sviluppo dell'area rurale lomellina e approvato dalla Regione Lombardia con lo stanziamento di fondi a mezzo contributi alle imprese che realizzano interventi coerenti con i suoi obiettivi.

Sono Soci del Gal Lomellina i Comuni:

1. MEDE
2. ALBONESE
3. BREME
4. CANDIA LOMELLINA
5. CASTELLO D'AGOGNA
6. CASTELNOVETTO
7. CERETTO LOMELLINA
8. CERGNAGO
9. CILAVEGNA
10. CONFIENZA
11. COZZO
12. FERRERA ERBOGNONE
13. FRASCAROLO
14. GALLIAVOLA

15. GAMBARANA
16. LANGOSCO
17. LOMELLO
18. MORTARA
19. NICORVO
20. OLEVANO LOMELLINA
21. OTTOBIANO
22. PALESTRO
23. PARONA
24. PIEVE ALBIGNOLA
25. PIEVE DEL CAIRO
26. ROBBIO
27. ROSASCO
28. SAN GIORGIO DI LOMELLINA
29. SANNAZZARO DE' BURGUNDI
30. SANT'ANGELO LOMELLINA
31. SARTIRANA LOMELLINA
32. SCALDASOLE
33. SEMIANA
34. SUARDI
35. TORRE BERETTI E CASTELLARO
36. VALEGGIO
37. VALLE LOMELLINA
38. VELEZZO LOMELLINA
39. VILLA BISCOSSI
40. ZEME
41. MEZZANA BIGLI

Privati:

42. ASSOCIAZIONE BRUNOLDI CECI - SARTIRANA LOMELLINA PRIVATI
43. CENTRO CULTURALE G. AMISANI MEDE
44. ASSOCIAZIONE COMMERCianti DELLA PROVINCIA DI PAVIA
45. PRO LOCO PARONA
46. AZIENDA AGRICOLA TENUTA SAN GIOVANNI - OLEVANO DI LOMELLINA
47. ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA - NOVARA
48. ASSOCIAZIONE TRACCE DI TERRITORIO SAN GIORGIO DI LOMELLINA
49. IMPRESA INDIVIDUALE ZORZOLI GIORGIO PIETRO LUIGI - GROPELLO CAIROLI
50. ASSOCIAZIONE TREBBIATORI E MOTOARATORI DELLA PROVINCIA DI PAVIA
51. CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - PAVIA
52. FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI PAVIA
53. COMPAGNIA DELLE OPERE DI PAVIA E PROVINCIA
54. CONFARTIGIANATO IMPRESE LOMELLINA
55. A.P.E.P. ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ESERCENTI PAVESI PAVIA
56. ECOMUSEO DEL PAESAGGIO LOMELLINO FERRERA ERBOGNONE
57. FORENERGY SRL
58. LEGAMBIENTE CIRCOLO LOMELLINO IL COLIBRI' - NICORVO
59. KOINETICA SRL
60. NUOVA INFORMATICA SERVICE SRL MEDE
61. OVERLAND SRL
62. PRO LOCO MEDE
63. PRO LOCO PIEVE ALBIGNOLA
64. PRO LOCO TORRE BERETTI E CASTELLARO
65. ASSOCIAZIONE SPORTELLO DONNA ONLUS PAVIA
66. CASTELLO DI VALEGGIO SRL
67. TERRE DI LOMELLINA SOCIETA' SEMPLICE CANDIA LOMELLINA
68. UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI DI PAVIA
69. VIGEVANO WEB VIGEVANO
70. BARTOLUCCI ALIDA LIBERO PROFESSIONISTA VIGEVANO
71. BARTOLUCCI ROBERTO FRANCESCO LIBERO PROFESSIONISTA MILANO
72. CIRCOLO CULTURALE SAN MICHELE SANT' ANGELO LOMELLINA
73. LA CASSINETTA SOCIETA' SEMPLICE
74. FIOR DI RISO SRL
75. AZIENDA AGRICOLA LA GALLINELLA
76. BRUSTIA ERMINIO
77. CURTI SRL
78. AZIENDA AGRICOLA CARNEVALE
79. SAPORI DI SIMONE ACCARDO
80. SALA CONTRATTAZIONE MERCI MORTARA
81. LAZZARIN PAOLA
82. FASULO FRANCESCO ANTONIO
83. CLIR SPA
84. MA CHI SRL
85. LAURA FUSANI
86. ZAMPINO GIACOMO
87. ARELCCHINO SRL

88. LA PILA srl
89. COOPERATIVA SOCIALE LA COLLINA
90. COOPERATIVA SOCIALE FAMIGLIA OTTOLINI
91. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
92. KAIROS RESTAURI
93. COOPERATIVA SOCIALE GLI AIRONI
94. D'AUTRICHE ESTE MARTIN CARL AMADEUS
95. ROSSANIGO ROSELLA
96. SOCIETA' STORICA VIGEVANESE
97. CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE TRADIZIONI ALIMENTARI
98. S.T.E.D. DI GIOVENE ALBERTO E C.
99. MUGNI CRISTIANO
100. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PAVIA
101. CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI PAVIA
102. ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA LOMELLINA
103. CIA – CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
104. PROLOCO TROMELLO
105. EMYS – CSTUDIO NATURALISTICO ASSOCIATO
106. FRANCO DIMICCOLI
107. AZIENDA AGRICOLA MARTA SEMPIO

Conclusioni

Per la società in esame, ai sensi dell'art. 20, c. 2, T.U.S.P. si rileva:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P.:

Non riscontrata

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

Riscontrata

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

Non riscontrata

d) partecipazioni in società che, nel primo triennio rilevante 2017/2019 hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 di euro per il triennio 2014/2016;

Riscontrata

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

Non riscontrata

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

Non riscontrata

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Non riscontrata

Si rileva che la Società GAL LOMELLINA SRL ai sensi dell'art. 20 comma 2 TUSP e di quanto precedentemente esposto NON può essere mantenuta.

4) E.E.S.CO. S.r.l. in liquidazione**Sede legale - Indirizzo:** Via Vitali, 41 - 20010 MARCALLO CON CASONE (PV)**Sede operativa :** Via Vitali, 41 - 20010 MARCALLO CON CASONE (MI)**P. IVA:** 04813570969**Telefono (Centralino):** + : 02/97250160**Fax:** + 02. 97254943**E-mail:** info@e2sco.it**Indirizzo di posta elettronica certificata:** e2sco@pec.e2sco.it**DATI SOCIETA' :**Anno di costituzione: **2005**Capitale sociale : **€ 150.000,00**Quota partecipazione del Comune di Cilavegna: **0,148978%**Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo : **nessuno****RISULTATO D'ESERCIZIO :**

ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
+€ 12.809,00	- € 14.847,00	+€ 7.638,00	+€ 1.737,00	-€ 1.618.575,00

FATTURATO MEDIO ANNI 2013/2015

ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
€ 2.916.667,00	€ 2.626.829,00	Dati assenti

IL FATTURATO MEDIO sulla scorta dei bilanci approvati e agli atti, nell'ultimo triennio risulta essere stato superiore a € 500.000,00

DIPENDENTI AL 31/12/2015: N. 4**COSTO DEL PERSONALE TOTALE € 144.085,00 al 31.12.2014** (Voce B9 conto economico)**AMMINISTRATORI AL 31.12.2014 : N. 8**

SI RILEVA UN NUMERO DI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ SUPERIORE A QUELLO DEI DIPENDENTI.

AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA' E RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO AL 31.12.2015:**COMPENSI COMPONENTI ORGANO DI AMMINISTRAZIONE € 0,00****COMPONENTI ORGANO DI CONTROLLO: N. 0****COMPENSI COMPONENTI ORGANO DI CONTROLLO: € 0,00****SOCIETA' PARTECIPATE : Nessuna**

E.E.S.CO S.r.l. è una società formata da soggetti pubblici e privati:

E2sco è una società mista a maggioranza pubblica, ad oggi composta da 27 Comuni e da 4 aziende che operano nel settore energetico-ambientale.

Finalità della E.E.S.CO. S.r.l. Costituita il 24 marzo 2005, ad oggi E2sco ha sviluppato attività in diversi ambiti:

- Efficienza energetica
- Energia da fonti rinnovabili
- Diagnosi e pianificazioni energetiche
- Certificazioni ambientali ed energetiche
- Formazione e informazione
- Screening e partecipazione bandi pubblici
- Educazione alla sostenibilità ambientale

Sono Soci Pubblici della E.E.S.CO S.r.l. i Comuni:

1. ALBAIRATE
2. ARLUNO
3. BAREGGIO
4. BERNATE TICINO
5. BUSCATE
6. CANNOBIO
7. CASOREZZO
8. CASSINETTA DI LUGAGNANO
9. CILAVEGNA
10. CISLIANO
11. CORBETTA
12. CORNAREDO
13. CUGGIONO
14. GERENZANO
15. MAGNAGO
16. MARCALLO
17. MESERO
18. OSSONA
19. ROBECCO SUL NAVIGLIO
20. ROSATE
21. SAN GIORGIO SU LEGNANO
22. S. STEFANO TICINO
23. SEDRIANO
24. TURBIGO
25. VILLA CORTESE
26. VITTUONE
27. ZIBIDO SAN GIACOMO

Sono Soci Privati della E.E.S.CO S.r.l. le Società:

28. PVB Group S.p.A.
29. INTEGRA S.r.l.
30. SCR S.p.A.
31. SIRTÌ S.p.A.

Conclusioni

Per la società in esame, ai sensi dell'art. 20, c. 2, T.U.S.P. si rileva:

a) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P.:

Non riscontrata

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

Riscontrata

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

Non riscontrata

d) partecipazioni in società che, nel primo triennio rilevante 2017/2019 hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 di euro per il triennio 2014/2016;

Non riscontrata

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

Non riscontrata

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

Non riscontrata

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Non riscontrata

Si rileva che la Società E.E.S.CO S.r.l. in liquidazione ai sensi dell'art. 20 comma 2 TUSP e di quanto precedentemente esposto NON può essere mantenuta.

La Società E.E.S.CO S.r.l. verrà posta in liquidazione, dichiarando l'esaurimento della funzione in essere, l'Ente non prevede risparmi in quanto il contratto di esercizio in essere risulta decaduto alla data del 30/04/2016.

5) PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. – Partecipazione INDIRETTA

Sede legale - Indirizzo: Via Donegani, 21 - 27100 PAVIA (PV)

Sede operativa : Via Donegani, 21 - 27100 PAVIA (PV)

P. IVA: 02234900187

Telefono (Centralino): + : 0382 434769

Fax: + 0382 434779

E-mail: info@paviaacque.it

Indirizzo di posta elettronica certificata: pvacque@postecert.it

DATI SOCIETA' :

Anno di costituzione: **2007**

Capitale sociale : € **15.048.128,21**

Quota partecipazione del Comune di Cilavegna : **0,021 %**

Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo : **nessuno**

RISULTATO D'ESERCIZIO :

ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
+€ 1.164.239,00	+€ 1.065.933,00	+€ 650.459,00	+€ 693.824,00	€ 720.045,00

FATTURATO MEDIO ANNI 2013/2015

ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
€ 19.972.035,00	€ 59.456.367,00	67.662.949,00

IL FATTURATO MEDIO sulla scorta dei bilanci approvati e agli atti, nell'ultimo triennio risulta essere stato superiore a € 500.000,00

DIPENDENTI AL 31/12/2015: N. 48

COSTO DEL PERSONALE TOTALE € 2.004.267,00 al 31.12.2015 (Voce B9 conto economico)

AMMINISTRATORI AL 31.12.2014 : N. 5

AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA' E RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO AL 31.12.2015:

COMPENSI COMPONENTI ORGANO DI AMMINISTRAZIONE € 74.905,00

COMPONENTI ORGANO DI CONTROLLO: N. 3

COMPENSI COMPONENTI ORGANO DI CONTROLLO: € 57.414,00

SOCIETA' PARTECIPATE:

- ACAOP Spa (8,080739%)
- Amministrazione Provinciale di Pavia (0,000852%)
- ASMare Srl (8,080739%)
- ASM Pavia Spa (19,191756%)
- ASM Vigevano e Lomellina Spa (19,191756%)
- ASM Voghera Spa (19,191756%)
- Broni-Stradella Pubblica Srl (8,080739%)
- CBL Spa (8,080739%)
- CAP Holding Spa (10,100924%)

PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.. è una società formata da soggetti pubblici e privati:

Finalità della PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.:

Pavia Acque è la Società cui compete, nell'interesse delle comunità locali e degli enti giuridici che la partecipano, la gestione coordinata e unitaria in house providing, comprensiva di tutte le connesse attività, del Servizio Idrico Integrato all'interno del perimetro costituito dall'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) della provincia di Pavia.

A tal fine Pavia Acque effettua:

- la gestione in esclusiva dei beni di sua proprietà, nonché delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio idrico integrato;
- l'attività di pianificazione, progettazione, appalto e realizzazione degli investimenti infrastrutturali di potenziamento, ampliamento, rinnovazione e manutenzione straordinaria programmata delle reti e degli impianti strumentali all'erogazione del servizio, nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali, nel rispetto del Piano d'Ambito e dei vigenti strumenti pianificatori e programmatori.

Pavia Acque opera sul territorio avvalendosi sia della propria struttura ed organizzazione, sia della struttura, dei servizi e delle competenze forniti dalle Società Consorziate sotto il suo coordinamento e responsabilità.

L'attività di Pavia Acque è nel suo complesso volta al perseguimento degli obiettivi primari di:

- prevenzione e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici e delle acque sotterranee;
- utilizzo sostenibile e durevole della risorsa acqua potabile, con messa a disposizione dell'utenza di una dotazione idrica sufficiente e di buona qualità.

I principi guida ai quali si ispira l'azione di Pavia Acque sono:

- qualità, trasparenza e responsabilità;
- efficacia, efficienza ed economicità;
- valorizzazione del patrimonio idrico esistente;
- uniformazione ed efficientamento sull'intero territorio degli standard economici e qualitativi del Servizio.
- consolidamento e valorizzazione delle capacità operative e delle competenze tecniche e manageriali delle Società Consorziate.

Conclusioni

Per la società in esame, ai sensi dell'art. 20, c. 2, T.U.S.P. si rileva:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P.:

Non riscontrata

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

Non riscontrata

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

Non riscontrata

d) partecipazioni in società che, nel primo triennio rilevante 2017/2019 hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 di euro per il triennio 2014/2016;

Non riscontrata

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

Non riscontrata

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

Non riscontrata

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Non riscontrata

Si rileva che la Società PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. ai sensi dell'art. 20 comma 2 TUSP e di quanto precedentemente esposto può essere mantenuta.

5) A. S. MARE S.r.l. – Partecipazione INDIRETTA**Sede legale - Indirizzo:** Via Tiziano Vecellio, 540 - 27036 MORTARA (PV)**Sede operativa :** Via Tiziano Vecellio, 540 - 27036 MORTARA (PV)**P. IVA:** 02478220185**Telefono (Centralino):** + : 0384 968811**Fax:** + 0384 968812**E-mail:** info@asmare.eu**DATI SOCIETA' :**Anno di costituzione: **2013**

Capitale sociale : € 4.000.000,00

Quota partecipazione del Comune di Cilavegna : **0,027%**Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo : **nessuno****RISULTATO D'ESERCIZIO :**

ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
+€	+ €	+€ 217.983,00	+€ 269.021,00	€ 435.017,00

FATTURATO MEDIO ANNI 2013/2015

ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
€ 3.460.310,00	€ 2.999.479,00	2.183.934,00

IL FATTURATO MEDIO sulla scorta dei bilanci approvati e agli atti, nell'ultimo triennio risulta essere stato superiore a € 500.000,00

DIPENDENTI AL 31/12/2015: N. 9**COSTO DEL PERSONALE TOTALE € 525.262,00 al 31.12.2015 (Voce B9 conto economico)****AMMINISTRATORI AL 31.12.2014 : N. 1****AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA' E RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO AL 31.12.2015:****COMPENSI COMPONENTI ORGANO DI AMMINISTRAZIONE €****COMPONENTI ORGANO DI CONTROLLO: N. 1****COMPENSI COMPONENTI ORGANO DI CONTROLLO: €****SOCIETA' PARTECIPATE:**

Il capitale sociale di A.S.Mare S.r.l. è detenuto in via totalitaria da A.S. MORTARA S.p.A.

I soci di A.S. MORTARA S.p.A. sono:

- Comune di Mortara (99,96%),
- Comune di Cilavegna (0,027%)
- Comune di Castello d'Agogna (0,013%)

A.S. MARE S.r.l. detiene, inoltre, una quota di partecipazione in Pavia Acque S.r.l. pari all' 8,080739% del capitale sociale.

Finalità della A.S. MARE S.r.l. :

A.S.Mare S.r.l. ha come obiettivo quello di soddisfare le esigenze degli utenti garantendo un servizio di qualità su tutto il territorio per migliorare l'organizzazione e far fronte a ogni problematica che si dovesse presentare.

Conclusioni

Per la società in esame, ai sensi dell'art. 20, c. 2, T.U.S.P. si rileva:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P.:

Non riscontrata

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

Non riscontrata

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

Non riscontrata

d) partecipazioni in società che, nel primo triennio rilevante 2017/2019 hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 di euro per il triennio 2014/2016;

Non riscontrata

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

Non riscontrata

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

Non riscontrata

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Non riscontrata

Si rileva che la Società A. S. MARE S.r.l. ai sensi dell'art. 20 comma 2 TUSP e di quanto precedentemente esposto può essere mantenuta.

PROSPETTO DI RIEPILOGO CONCLUSIONI

Come evidenziato nella presente relazione le decisioni del Comune nel campo in argomento vanno lette in un'ottica di continuità rispetto a un percorso già avviato al fine della progressiva razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie.

L'attuale revisione straordinaria, richiesta dalla recente normativa in materia, dovrebbe portare ad un ulteriore passo in avanti piuttosto significativo.

Al fine di offrire una visione di sintesi dell'esito della ricognizione effettuata, nella tabella seguente si riporta il prospetto delle scelte che si propone di adottare in ordine alle singole partecipazioni societarie:

SOCIETA'	TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE	SERVIZI EROGATI	SCELTA PROPOSTA
AZIENDA SERVIZI MORTARA S.p.A.	DIRETTA	Servizi di igiene ambientale	Mantenimento della partecipazione
C.L.I.R. S.p.A.	DIRETTA	Servizi di igiene ambientale	Alienazione della partecipazione
GAL LOMELLINA S.r.l.	DIRETTA	Promozione del territorio	Liquidazione della società
E.E.S.CO. S.r.l.	DIRETTA	Gestione del calore ed interventi di risparmio energetico	Liquidazione della società
PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.	INDIRETTA	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	Mantenimento della partecipazione
A.S. MARE S.r.l.	INDIRETTA	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	Mantenimento della partecipazione

Si riportano qui di seguito le tabelle riepilogative delle Società Partecipate

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Holding pura
A	B	C	D	E	F	J
Dir_1	01932570185	AZIENDA SERVIZI MORTARA S.p.A.	2002	0,027	GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER CONTO DI PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	NO
Dir_2	83001860184	C.L.I.R. S.p.A.	2003	3,59	RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI	NO
Dir_3	02330760188	GAL LOMELLINA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	2009	2,032	PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	NO
Dir_4	04813570969	E.E.S.C.O SRL in liquidazione	2005	0,148978	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE FONTI AMBIENTALI ED ENERGETICHE RINNOVABILI	NO

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione e società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
A	B	C	D	E	F	G	H
Ind_1	02234900187	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	2007	A.S. MARE S.r.l.	8,08	0,021	RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
Ind_2	2478220185	A.S. MARE S.r.l.	2013	AZIENDA SERVIZI MORTARA S.p.A.	0,027	0,027	RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Contenimento dei costi					
Cessione/Alienazione quote					
	Dir_2	CLIR S.p.A.	3,59	TERZO TRIMESTRE 2018	88.570,00
Liquidazione	Dir_3	GAL LOMELLINA S.r.l.	2,032	PRIMO TRIMESTRE 2018	
	Dir_4	E.E.S.CO. S.r.l. in liquidazione	0,148978	PRIMO TRIMESTRE 2018	
Fusione/Incorporazione					

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maurizio VISCO